SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119

Ministero per le politiche agricole

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1998.

Individuazione, per le aree omogenee, degli eventi, delle colture e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1998.

Estensione della copertura assicurativa agevolata, di cui al decreto ministeriale 5 marzo 1998, ad altre colture ed in altre aree del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1998.

Approvazione dei parametri contributivi per la determinazione del contributo statale a favore dei Consorzi di difesa sulla copertura assicurativa delle produzioni agricole del 1998, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.

98A5158-98A5264-98A5265

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Regolamento in materia di: autorizzazione delle società di gestione del risparmio; attività connesse e strumentali delle società di gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle società di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di SICAV di Paesi dell'Unione europea rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo.

98A6004

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Regolamento in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

98A6005

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 luglio 1998, n. 222.

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: «avere svolto un tirocinio triennale» sono inserite le seguenti: «presso una società di revisione, o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: «con sottoscrizione autenticata,» sono inserite le seguenti: «dal legale rappresentante della società di revisione o».

Art. 2.

Proroga di termini

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Coloro che fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, se hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n. 132, possono essere nuovamente nominati per un successivo

triennio nel caso in cui detti collegi od organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame predetto. Essi decadono dalla carica se, all'esito dei procedimenti previsti dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, non conseguono l'iscrizione in detto registro.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3648):

Presentato dall'on. DETOMAS il 2 maggio 1997.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 maggio 1997, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 27 maggio e 10 giugno 1997.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 1° luglio 1997.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 10 luglio 1997 e approvato il 15 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2666):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 21 luglio 1997, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 30 settembre, 1° ottobre 1997 e approvato, con modificazioni, il 2 ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3648/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 3 dicembre 1997, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione l'11 dicembre 1997, il 13, 14 e 21 gennaio 1998 e approvato, con modificazioni, l'11 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2666/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 19 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 31 marzo 1998 e approvato, con modificazioni, il 6 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 3548/*D*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 10 giugno 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 16, 17, 23 giugno 1998 e approvato il 24 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili).* — 1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:

a) (Omissis);

b) aver svolto un tirocinio triennale *presso una società di revisione, o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o* presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero aver prestato servizio presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulate ai fini del triennio».

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 132 del 1997, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attività, che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, *dal legale rappresentante della società di revisione o* dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 132 del 1997, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Inizio della sessione di esami).* — 1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei *trecento* giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di sessanta giorni prima della data fissata».

— Il testo dell'art. 1, comma 7, della citata legge n. 132 del 1997, è il seguente:

«7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificati di nascita e residenza;

b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ovvero certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera *b)* ai sensi dei commi 1, lettera *b)*, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2;

d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'art. 6 della presente legge;

e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'art. 7».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 132 del 1997 è il seguente:

«Art. 1 *(Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili).* — 1. È indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice composta da:

a) un docente universitario di materie giuridiche o di contabilità, oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati dal presidente della corte d'appello;

b) un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

c) un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.

4. È nominato vicepresidente il componente più anziano tra gli effettivi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.

6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della corte di appello.

7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificati di nascita e residenza;

b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ovvero certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali;

c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera *b)* ai sensi dei commi 1, lettera *b)*, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2;

d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'art. 6 della presente legge;

e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'art. 7.

8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'art. 5, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'art. 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.

9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'art. 4, comma 6».

98G0275

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 3 luglio 1998.

Conferimento di benemerenza agli appartenenti a Corpi civili, militari e a gruppi di volontariato impegnati nell'emergenza connessa alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2786 del 15 maggio 1998, in particolare l'art. 3;

Considerato che tale evento calamitoso ha causato la perdita di vite umane ed ingenti danni alle infrastrutture pubbliche ed al patrimonio abitativo, produttivo e culturale;

Considerato di dovere tributare un formale riconoscimento a quanti, appartenenti a Corpi civili, militari e a gruppi di volontari, sono stati impegnati nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del settembre 1997, prodigandosi con spirito di sacrificio ed abnegazione limitando i danni ed i disagi alle popolazioni dei territori interessati dalla crisi sismica;

Ritenuto che tale riconoscimento possa essere concretizzato nella concessione di un diploma di benemerenza con medaglia commemorativa in bronzo e nastrino, aventi le seguenti caratteristiche:

diploma: in carta tipo cartoncino bianco; lungo la fascia perimetrale, un bordo nei colori verde, bianco e rosso, come sfondo, il territorio delle due regioni Marche e Umbria con al centro il rispettivo stemma, sul quale sono riportati i centri concentrici raffiguranti l'onda sismica;

medaglia: in bronzo patinato del diametro di 35 mm, con attacco a nastro, del peso di 22 gr. circa, riporta sulla fronte in rilievo lo stesso disegno dello sfondo del diploma con la scritta lungo il bordo «crisi sismica umbro-marchigiana del settembre-ottobre 1997 - partecipazione agli interventi di protezione civile»; sul retro uno scorcio del territorio italiano con al centro il simbolo della protezione civile con la scritta lungo il bordo «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile»; sopra in alto all'Italia, e orizzontale, la scritta «Benemerenza».

Il relativo nastro è di seta con ai lati, in verticale, i colori della regione Umbria (verde e rosso), secondo la seguente successione (verde-rosso-verde, bianco-verde-bianco, verde-rosso-verde);

nastrino: riporta in identica sequenza gli stessi colori del nastro della medaglia;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

È concesso per le benemerenze acquisite nelle operazioni di soccorso nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal sisma del 26 settembre 1997 nonché per le motivazioni indicate in premessa il diploma con medaglia e nastrino in premessa descritti e che vengono in fac-simile allegati al presente decreto come parte integrante di esso quale allegato 1 (diploma), 2 (medaglia con nastrino).

Art. 2.

Al personale civile, militare e volontario nonché a quello appartenente ad enti, corpi ed organizzazioni o società pubbliche e private, è concessa la benemerenza di cui all'art. 1, purché abbia operato nelle zone terremotate in uno o più periodi compresi nella fase di prima emergenza: - 26 settembre - 31 dicembre 1997 per un totale complessivo di almeno 7 giorni.

Art. 3.

Il diploma, con medaglia, potrà essere concesso, altresì ad enti, corpi ed organismi pubblici, ovvero associazioni private che abbiano operato analogamente.

Art. 4.

Il personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quello della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno impegnato nello svolgimento delle attività connesse all'emergenza del sisma del 26 settembre 1997 ha titolo al conferimento del diploma con medaglia.

Per tale personale il titolo a convalidare la proposta compete al Sottosegretario delegato per il coordinamento della protezione civile.

Art. 5.

Le distinzioni in argomento verranno fornite dal Dipartimento della protezione civile e rilasciate, su proposta delle amministrazioni, degli enti, dei corpi e delle organizzazioni interessate, dalle amministrazioni centrali per i dipendenti dei Ministeri, dalle prefetture per i dipendenti degli organi periferici dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché per i gruppi di volontariato.

Art. 6.

Gli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi civili dello Stato che adottano un'uniforme, cui è attribuito il riconoscimento in argomento, sono autorizzati a fregiarsene.

Art. 7.

Il termine di presentazione della documentazione agli enti ed ai comandi riportati nel precedente art. 5 è fissato in tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

La relativa spesa graverà sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 6 «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO 1

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO IL PROPRIO DECRETO

N. ..... DEL 1998

CONFERISCE

IL PRESENTE DIPLOMA DI BENEMERENZA CON MEDAGLIA A TESTIMONIANZA DELL'OPERA E DELL'IMPEGNO PRESTATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA NELLE REGIONI DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE COLPITE DALLA CRISI SISMICA DEL SETTEMBRE-OTTOBRE 1997

IL MINISTRO
GIORGIO NAPOLITANO

ROMA,

Dimensione cm 35x25

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

ALLEGATO 2

NASTRINO
COLORI: verde – rosso – verde
bianco – verde – bianco
verde – rosso verde

MEDAGLIA
COLORE: bronzo patinato
MISURA: diametro mm. 35
PESO: gr. 22 circa

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

98A6109

ORDINANZA 3 luglio 1998.

Revoca della somma di L. 301.099.274 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 concernente interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2802).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale, tra l'altro, è stata assegnata alla regione Toscana la somma di L. 20.000.000.000 per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Vista la nota n. 104/22495/17.0.3., H del 29 maggio 1998, con la quale la regione Toscana dichiara un importo disponibile di L. 301.099.274, a valere sulla predetta assegnazione di L. 20.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7595 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 301.099.274 assegnata alla regione Toscana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A6110

ORDINANZA 3 luglio 1998.

Revoca della somma di L. 61.840.040 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 946/FPC/ZA del 7 aprile 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Toscana. (Ordinanza n. 2803).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per

l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 946/FPC/ZA del 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Toscana la somma di L. 11.159.200.000 per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo in alcune località della regione medesima;

Vista la nota n. 104/22487/17.0.3. H del 29 maggio 1998, con la quale la regione Toscana dichiara un importo disponibile di L. 61.840.040, risultante come economia a valere sulla predetta assegnazione di L. 11.159.200.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 61.840.040 assegnata alla regione Toscana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 946/FPC/ZA del 7 aprile 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A6111

ORDINANZA 3 luglio 1998.

Integrazioni alle ordinanze n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2789 del 15 giugno 1998. (Ordinanza n. 2804).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998;

Vista l'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Sentita la regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'elenco delle deroghe previste dall'art. 6 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 è integrato con l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e con l'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6112

ORDINANZA 3 luglio 1998.

Revoca della somma di L. 789.828.528 di cui all'assegnazione disposta con legge n. 497 del 23 dicembre 1992 recante: «Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992». (Ordinanza n. 2805).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, recante «Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992», con il quale si dispone, tra l'altro, l'assegnazione alla regione Toscana di un contributo straordinario di L. 75.000.000.000 per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa e in altri comuni e provincie della medesima regione, individuati con delibera della giunta regionale;

Vista la nota n. 104/22482/17.0.3. H del 29 maggio 1998, con la quale la regione Toscana dichiara un importo disponibile di L. 789.828.528, a valere sulla predetta assegnazione di L. 75.000.000.000;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Toscana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 789.828.528 assegnata alla regione Toscana con decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Toscana al cap. XXX - capitolo n. 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6113

ORDINANZA 3 luglio 1998.

Revoca della somma di L. 2.235.430.873 di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 843 di repertorio del 4 dicembre 1993. (Ordinanza n. 2806).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 843 di repertorio del 4 dicembre 1993, con il quale è stata assegnata alla regione Toscana la somma di L. 58.480.000.000 per l'effettuazione degli interventi urgenti a seguito dei violenti nubifragi che hanno colpito la regione medesima nei mesi di ottobre-novembre 1991 e fino al 15 luglio 1992;

Vista la nota n. 104/24124/17.0.3. H del 10 giugno 1998, con la quale la regione Toscana dichiara un importo disponibile di L. 2.235.430.873, a valere sulla predetta assegnazione di L. 58.480.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7596 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 2.235.430.873 assegnata alla regione Toscana con il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 843 di repertorio del 4 dicembre 1993.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6114

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1998, n. **223.**

Regolamento recante norme per la determinazione delle tariffe da applicare agli atti di natura traslativa e dichiarativa relativi ai veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto l'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, il quale dispone che a decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relative ai veicoli a motore di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali, demandando al decreto del Ministro delle finanze la determinazione delle nuove tariffe che sostituiscono le lettere *a)* e *b)* nelle citate tariffa e tabella garantendo l'invarianza di gettito;

Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli fiscali (CV) è ora espressa in kilowatt (KW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura;

Considerato che ai sensi dell'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 33817M/U.C.I.L. del 7 luglio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'articolo 2.

Art. 2.

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono sostituite dalle seguenti:

a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole .... L. 150.000

b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW .... » 150.000

2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW .... L. 3.500

3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW .... » 1.750

2. Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono sostituite dalle seguenti:

a) motocarrozzette e trattrici agricole L. 150.000

b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW .... » 150.000

2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW .... » 3.500

3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW .... » 1.750

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle formalità di trascrizione e iscrizione relative agli atti pubblici stipulati, alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 1° luglio 1998 nonché agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successione apertasi a decorrere da tale data. Le stesse disposizioni si applicano per determinare l'ammontare dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 183

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— La legge 23 dicembre 1977, n. 952, reca disposizioni in materia di modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro (in *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977).

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere *a)* e *b)*».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:

«Art. 7. — 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole .... L. 150.000

b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:

1) fino a 8 CV .... » 150.000
2) da oltre 8 fino a 12 CV .... » 180.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV .... » 210.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV .... » 270.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV .... » 330.000
6) oltre 40 CV .... » 390.000

c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

1) fino a 7 quintali .... » 198.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali .... » 288.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali .... » 324.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali .... » 378.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali .... » 450.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali .... » 516.000
7) oltre 80 quintali .... » 642.000

d) rimorchi di portata:

1) fino a 20 quintali .... » 264.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali .... » 354.000
3) oltre 50 quintali .... » 450.000

e) rimorchi per trasporto di persone:

1) fino a 15 posti .... » 228.000
2) da 16 a 25 posti .... » 252.000
3) da 26 a 40 posti .... » 300.000
4) oltre i 40 posti .... » 360.000

f) unità da diporto:

1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto » 105.000
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto .. » 210.000

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto » 600.000
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto » 900.000
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto .... » 1.200.000
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto » 1.500.000

3) navi .... » 7.500.000

Note:

I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli — sempreché non siano adatti al trasporto di cose — l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera *d)*, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

II) Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952:

«TABELLA

Art. 1.

Formalità relative ad atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

A) Motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole	L.	150.000 (1)
B) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:		
1) fino a 8 CV	»	150.000 (1)
2) da oltre 8 fino a 12 CV	»	180.000 (1)
3) da oltre 12 fino a 20 CV	»	210.000 (1)
4) da oltre 20 fino a 30 CV	»	270.000 (1)
5) da oltre 30 fino a 40 CV	»	330.000 (1)
6) oltre 40 CV	»	390.000 (1)
C) Veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:		
1) fino a 7 quintali	»	198.000 (1)
2) da oltre 7 fino a 15 quintali	»	288.000 (1)
3) da oltre 15 fino a 30 quintali	»	324.000 (1)
4) da oltre 30 fino a 45 quintali	»	378.000 (1)
5) da oltre 45 fino a 60 quintali	»	450.000 (1)
6) da oltre 60 fino a 80 quintali	»	516.000 (1)
7) oltre 80 quintali	»	642.000 (1)
D) Rimorchi di portata:		
1) fino a 20 quintali	»	264.000 (1)
2) da oltre 20 fino a 50 quintali	»	354.000 (1)
3) oltre 50 quintali	»	450.000 (1)
E) Rimorchi per trasporto di persone:		
1) fino a 15 posti	»	228.000 (1)
2) da 16 a 25 posti	»	252.000 (1)
3) da 26 a 40 posti	»	300.000 (1)
4) oltre i 40 posti	»	360.000 (1)

(1) Gli importi, corrispondenti a quelli previsti dall'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (testo unico dell'imposta di registro) sono stati così determinati, da ultimo, dall'art. 17, comma 2, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243».

— Il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, reca disposizioni in materia di attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— L'art. 7, lettere *a)* e *b)*, della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e l'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono riportati nelle note al preambolo.

98G0276

DECRETO 20 giugno 1998.

Comunicazione degli elenchi dei percipienti compensi e/o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 1994 dall'amministrazione della Camera dei deputati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere *c)* ed *f)* della suddetta legge, che prevede, per i soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che tra l'altro istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto in particolare l'art. 78, commi da 10 a 12, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti e pensionati, di adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi con l'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca disposi-

zioni regolamentari concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994, concernente l'approvazione del modello 730/1995;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerato che l'art. 20, comma 2, lettera *f)* della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire, per le amministrazioni di cui al quarto comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, e previa intesa con le rispettive presidenze, il contenuto, i termini e le modalità di dette comunicazioni;

Visto l'assenso espresso dalla Presidenza della Camera dei deputati con lettera prot. n. 98042800151/Tes del 28 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'anagrafe tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti nell'anno 1994 compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Gli elenchi di cui al primo comma devono essere registrati su supporti magnetici secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato *A* al presente decreto.

I dati relativi alle indennità di cui all'art. 47, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le stesse modalità stabilite nel precedente comma.

Art. 2.

L'amministrazione della Camera dei deputati qualora nel 1995 abbia prestato a dipendenti assistenza fiscale ai sensi dell'art. 78, comma da 10 a 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, deve registrare i dati delle dichiarazioni mod. 730 degli assistiti su supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994.

Art. 3.

I supporti magnetici di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati, recapitandoli a mano, entro il 31 ottobre 1998, all'anagrafe tributaria, Centro informativo del Dipartimento delle entrate - Divisione XIV - via Mario Carucci, n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Le buste contenenti i modelli 730-1 dei dipendenti ai quali sia stata prestata assistenza nel 1995 devono essere consegnate, recapitandole a mano entro il 31 ottobre 1998, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, via Fortunato Depero s.n.c. - Roma, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato *C* al presente decreto. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e, su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Art. 4.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici, di cui agli articoli precedenti, controlli per verificarne la rispondenza alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A* al presente decreto e all'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994.

Nel caso in cui i supporti magnetici risultino non conformi alle specifiche indicate nel precedente comma, l'amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione.

I nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi devono essere inviati al centro informativo del Dipartimento delle entrate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione.

I supporti magnetici pervenuti al centro informativo del Dipartimento delle entrate e riscontrati non conformi ai requisiti prescritti, se non richiesti in restituzione, saranno distrutti dopo la sostituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1998

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE DI REGISTRAZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

1. AVVERTENZE GENERALI

LE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30/12/1991, N. 413, DEVONO RIPORTARE I DATI IDENTIFICATIVI DELL' AMMINISTRAZIONE.

PER CIASCUN PERCIPIENTE DEVONO ESSERE RIPORTATE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E CONTABILI PREVISTE NEI MODELLI 770/A, 770/A-1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 15/2/1995. PER LA COMPILAZIONE BISOGNA FARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE VOCI RIPORTATE NEL PARAGRAFO 10 "QUADRI CONTENENTI GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI PERCETTORI" DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D' IMPOSTA MOD 770/95.

SI SOTTOLINEA CHE GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE, DESUMENDO I VALORI DALLE SCRITTURE CONTABILI E OPERANDO IL TRONCAMENTO (E NON L'ARROTONDAMENTO) DELLE ULTIME TRE CIFRE. TALE TRONCAMENTO VA OPERATO ANCHE SUGLI IMPORTI CHE RAPPRESENTANO DEI TOTALI.

ALL' ESTERNO DELLA CONFEZIONE DEVONO ESSERE INDICATI, OLTRE AL DESTINATARIO,

. LA DENOMINAZIONE E L' INDIRIZZO DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE;

. L' OGGETTO : ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI EROGATI DA AMMINISTRAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI ART. 20 LEGGE 413/91 ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1994.

I SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30/12/1991, N. 413, DEVONO ESSERE RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI SEGUITO ESPOSTE.

I TIPI DI SUPPORTO UTILIZZABILI SONO I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA, I DISCHETTI MAGNETICI E, OVE NON SIA POSSIBILE UTILIZZARE TALI TIPI DI SUPPORTO, I NASTRI MAGNETICI A BOBINA; LE CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SONO ESPOSTE NEL SEGUITO.

LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480;

. NUMERO DI TRACCE = 18;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';

. SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE).

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 940 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 28.200 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 30 RECORD LOGICI.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

. TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

. GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII CR E LF (VALORI ESADECIMALI "OD" E "OA");

. LUNGHEZZA DEL RECORD 940 CARATTERI (COMPRENSIVI DEI DUE CARATTERI SUDDETTI).

IL NOME DA ASSEGNARE AL FILE DEL DISCHETTO E' DEP1995 E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3420;

. NUMERO DI TRACCE = 9;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA'.

I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 940 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 28.200 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 30 RECORD LOGICI.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; SU CIASCUN VOLUME DEVE ESSERE APPOSTA, A CURA DEL SOGGETTO CHE PREDISPONE LA FORNITURA STESSA, UNA ETICHETTA ESTERNA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

. CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE;

. SEDE DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E PROVINCIA);

. OGGETTO : ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI EROGATI DA AMMINISTRAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI ART. 20 LEGGE 413/91 ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1994;

. TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI;

. DENSITA' DI REGISTRAZIONE (1600 O 6250), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;

. SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I FILE (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

. HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);

. NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL'AMBITO DELLA FORNITURA;

. NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;

. EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DAL MITTENTE AL SUPPORTO;

. DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO. A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.

LA CONFEZIONE DELLA FORNITURA DEVE PRESENTARE ALL' ESTERNO UNA ETICHETTA CONTENENTE I DATI DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE E L' OGGETTO SOPRA DESCRITTI.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

OGNI VOLUME DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 940 CARATTERI:

. UN RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "AA") DEL VOLUME, RELATIVO AI DATI DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE DELLA FORNITURA;

. UN RECORD CON I DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE (TIPO RECORD "AB");

. PIU' RECORD DI DETTAGLIO CON I DATI DEI PERCIPIENTI COMPENSI O EMOLUMENTI, SECONDO LA SEGUENTE SUDDIVISIONE

.. UNO O PIU' RECORD CON LE INFORMAZIONI RELATIVE AL SINGOLO PERCIPIENTE, IN MERITO A

... MOD. 770/A (TIPO RECORD "AP");

... MOD. 770/A-1 (TIPO RECORD "AQ");

... MOD. 770/B (TIPO RECORD "BB");

... MOD. 770/C (TIPO RECORD "CC");

... MOD. 770/D (TIPO RECORD "DD");

... MOD. 770/D-1 (TIPO RECORD "DE");

... MOD. 770/E (TIPO RECORD "EE");

. UN RECORD DI CODA (TIPO RECORD "ZZ") DEL VOLUME CON I DATI RIEPILOGATIVI DEL NUMERO DEI RECORD CONTENUTI NEL VOLUME STESSO.

NELLA FORNITURA DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN RECORD DEL TIPO "AB".
POSSONO ESSERE FORNITI PIU' RECORD DEL TIPO "AP", "AQ", "BB", "CC" "DD", "DE", "EE". DI TALI RECORD DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA FORNITURA SOLO QUELLI EFFETTIVAMENTE CONTENENTI INFORMAZIONI.

L'ORDINAMENTO DEI RECORD DI DETTAGLIO DEVE ESSERE PER "TIPO RECORD".

QUALORA LA FORNITURA SIA COSTITUITA DA PIU' VOLUMI (NASTRI O DISCHETTI), SU CIASCUNO DI ESSI DEVE ESSERE PRESENTE UN SOLO FILE CONTENENTE UN RECORD DI TESTA E UN RECORD DI CODA.
IN TAL CASO L'ORDINAMENTO DEI RECORD DI DETTAGLIO SOPRA PRECISATO DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO NELL'AMBITO DEL VOLUME STESSO, FERMO RESTANDO CHE IL TIPO RECORD "AB" DEVE ESSERE PRESENTE UNA SOLA VOLTA SUL PRIMO DEI VOLUMI.

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

. IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:

.. ALFABETICO (A)

.. NUMERICO (NU)

.. ALFANUMERICO (AN)

. I DATI ALFABETICI E ALFANUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI; IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO "codice fiscale del percipiente", LUNGO 16 CARATTERI, UN CODICE FISCALE DI 11 CIFRE DEVE ESSERE ALLINEATO A SINISTRA E DEVONO ESSERE RIEMPITI A SPAZI I RIMANENTI 5 CARATTERI.
I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO(.), ECC.;

. I DATI NUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;

. I DATI MANCANTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI A ZERO NEL CASO DI CAMPI NUMERICI E A SPAZIO NEL CASO DI CAMPI ALFABETICI E ALFANUMERICI;

. LA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI "DATA" DEVE ESSERE LA SEGUENTE:

.. LE DATE DI NASCITA NEL FORMATO AAAAMMGG;

.. LE ALTRE DATE NEL FORMATO AAMMGG;

. NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI CHE ESPRIMONO UNA PERCENTUALE O UN'ALIQUOTA LE PRIME TRE CIFRE SI RIFERISCONO ALLA PARTE INTERA, LE ULTIME DUE A QUELLA DECIMALE;

. I CAMPI NUMERICI DEVONO ESSERE FORNITI SENZA SEGNO.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD. PER CIASCUN CAMPO VENGONO RIPORTATI IL NUMERO D'ORDINE E LA POSIZIONE NELL'AMBITO DEL RECORD, LA LUNGHEZZA, LA DESCRIZIONE E LA CONFIGURAZIONE (A, NU, AN).

TIPO RECORD "AA" - IDENTIFICATIVO FORNITURA
(RECORD DI TESTA DEL VOLUME)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA E DELL' AMMINISTRAZIONE	
1	1-2	2	Tipo record : impostato a "AA"	AN
2	3-7	5	Codice della fornitura : vale DEP95	AN
3	8	1	Tipo mittente: vale sempre zero	NU
4	9-11	3	Numero totale dei volumi che costituiscono la fornitura	NU
5	12-14	3	Progressivo del volume nell'ambito dei volumi della fornitura	NU
6	15-25	11	Codice fiscale dell'amministrazio-ne	NU
7	26-85	60	Denominazione dell'amministrazione	AN
8	86-106	21	Comune della sede dell'amministra-zione	AN
9	107-108	2	Sigla della provincia della sede dell'ammininistrazione	AN
10	109-143	35	Indirizzo (frazione , via e numero civico) della sede dell'ammini-strazione	AN
11	144-148	5	C.A.P. della sede dell'amministra-zione	NU
12	149-937	789	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
13	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
14	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadeci-mali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitu-ra su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "AB" - DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE	
1	1-2	2	Tipo record : impostato a "AB"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione	NU
			DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE	
3	14-18	5	Codice attivita'	AN
4	19-78	60	Denominazione	AN
5	79-99	21	Comune della sede	AN
6	100-101	2	Sigla della provincia della sede	AN
7	102-136	35	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede	AN
8	137-141	5	C.A.P. della sede	NU
9	142-148	7	Filler (deve essere impostato a zero)	NU
			Informazioni riepilogative relative all'assistenza fiscale	
10	149-159	11	Numero dei lavoratori dipendenti e pensionati ai quali e' stata data assistenza fiscale dalla amministrazione	NU
11	160-170	11	Numero dei lavoratori dipendenti e pensionati che hanno avuto assistenza fiscale presso un CAAF	NU
12	171-937	767	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
13	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
14	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "AP" - MOD.770/A

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1994 E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994 E NEL 1995 (MOD.770/A)	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "AP"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione	NU
3	14-18	5	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
			DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE	
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune(o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero)	AN
11	111-131	21	Comune di residenza	AN
12	132-133	2	Sigla della provincia di residenza	AN
13	134-168	35	Indirizzo di residenza (via e numero civico)	AN
14	169-170	2	Qualifica: tabella C delle istruzioni del Mod. 770; inoltre vale 15 per indennita" a deputato vale 16 per assegno vitalizio a deputato punto 11 mod. 770/A	NU
15	171	1	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
16	172	1	Stato civile (tabella E delle istruzioni del Mod.770) punto 13 mod. 770/A	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO	
17	173-178	6	Data inizio rapporto di lavoro punto 14 mod. 770/A	NU
18	179-184	6	Data fine rapporto di lavoro punto 15 mod. 770/A	NU
19	185-187	3	Numero giorni presi a base per la determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente punto 16 mod. 770/A	NU
20	188-203	16	Codice fiscale del precedente datore di lavoro o del dipendente deceduto : se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri Il codice fiscale del precedente datore di lavoro deve essere registrato sul record relativo agli emolumenti corrisposti e alle ritenute operate da quel datore di lavoro; nel caso di piu' rapporti di lavoro intrattenuti con lo stesso datore, il codice fiscale del datore stesso deve essere riportato sui singoli record escluso quello relativo all' ultimo rapporto di lavoro; il codice fiscale del dipendente deceduto deve essere registrato nei record relativi agli eredi o aventi diritto punto 17 mod. 770/A	AN
21	204	1	Causa vale 4 per esercizio della facolta' prevista da art. 23, comma 7, D.P.R. 600/73 vale 0 altrimenti punto 18 mod. 770/A	NU
			DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
			Compensi lordi, stipendi, pensioni ecc.	
22	205-215	11	- in denaro punto 19 mod. 770/A	NU
23	216-226	11	- in natura punto 20 mod. 770/A	NU
24	227-237	11	Contributi obbligatori a carico del dipendente punto 21 mod. 770/A	NU
25	238-248	11	Compensi netti punto 22 mod. 770/A	NU
26	249-259	11	Assegni e indennita' erogati da enti previdenziali punto 23 mod. 770/A	NU
			Indennita' e assegni ex art. 48	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			c. 4 e 5 , T.U.I.R	
27	260-270	11	- ammontare lordo punto 24 mod. 770/A	NU
28	271-281	11	- contributi obbligatori a carico del dipendente punto 25 mod. 770/A	NU
29	282-292	11	- totale imponibile punto 26 mod. 770/A	NU
			Compensi corrisposti da terzi	
30	293-303	11	- ammontare assoggettato a contribuzione punto 27 mod. 770/A	NU
31	304-314	11	- ammontare non assoggettato a contribuzione punto 28 mod. 770/A	NU
32	315-325	11	Totale imponibile punto 29 mod. 770/A	NU
33	326-336	11	Imposta corrispondente al totale imponibile punto 30 mod. 770/A	NU
34	337-347	11	Detrazione per coniuge a carico punto 31 mod. 770/A	NU
35	348-358	11	Detrazione per figli a carico punto 32 mod. 770/A	NU
36	359-369	11	Detrazione per altri familiari a carico punto 33 mod. 770/A	NU
37	370-380	11	Detrazioni per lavoro dipendente punto 34 mod. 770/A	NU
38	381-391	11	Detrazione per oneri punto 35 mod. 770/A	NU
39	392-402	11	Totale detrazioni punto 36 mod. 770/A	NU
40	403-413	11	Ammontare delle ritenute operate da terzi punto 37 mod. 770/A	NU
41	414-424	11	Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro punto 38 mod. 770/A	NU
42	425-435	11	Eccedenza delle ritenute da rimborsare punto 39 mod. 770/A	NU
43	436-446	11	Ammontare delle ritenute dovute punto 40 mod. 770/A	NU
44	447-457	11	Erogazioni per spese sanitarie, anche in forma assicurativa punto 41 mod. 770/A	NU
45	458-468	11	Premi di assicurazione vita e infortuni	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 42 mod. 770/A	
46	469-479	11	Contributi per previdenza complementare punto 43 mod. 770/A	NU
			Arretrati relativi ad anni precedenti	
47	480-490	11	- contributi obbligatori a carico del dipendente punto 44 mod. 770/A	NU
48	491-501	11	- ammontare imponibile punto 45 mod. 770/A	NU
49	502-512	11	- detrazioni d'imposta punto 46 mod. 770/A	NU
50	513-523	11	- ritenuta eseguita punto 47 mod. 770/A	NU
51	524-534	11	Somme e valori non assoggettati a ritenuta punto 48 mod. 770/A	NU
52	535-545	11	Ammontare imponibile ai fini del C.S.S.N. punto 49 mod. 770/A	NU
53	546	1	Soggetto assistito nel 1995 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza della amministrazione; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.; vale 0 altrimenti	NU
			VERSAMENTI E RIMBORSI CONSEGUENTI ALL' ASSISTENZA FISCALE	
			Assistenza fiscale prestata nel 1994 in relazione alla seconda rata di acconto	
54	547	1	Conguagli non effettuati punto 50 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -C, per richiesta di minore secondo acconto; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; nel caso di conguagli completati, vale spazio	AN
			Seconda rata di acconto IRPEF per il 1994	
55	548-558	11	- imposta versata punto 51 mod. 770/A	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
56	559-569	11	- interessi e/o soprattasse punto 52 mod. 770/A	NU
			Seconda rata di acconto C.S.S.N. per il 1994	
57	570-580	11	- contributo versato punto 53 mod. 770/A	NU
58	581-591	11	- interessi e/o soprattasse punto 54 mod. 770/A	NU
			Assistenza fiscale prestata nel 1995 in relazione al saldo per il 1994 e alla prima rata di acconto per il 1995	
59	592	1	Conguagli non effettuati punto 55 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -F, per rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso di conguagli completati, vale spazio	AN
60	593	1	Rettifica conguaglio: vale 'A', 'B' o 'C', altrimenti va impostato a spazio punto 56 mod. 770/A Nel caso di rettifica degli importi di conguaglio vale : A nel record in cui sono registrati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo, avvenute rispettivamente nei mesi di giugno e di luglio; B nel record in cui sono registrati, nei campi da 64 a 71 (punti da 60 a 67 del mod.770/A), gli importi dei modelli 730-3 e 730-4 riportanti i dati per il primo conguaglio; in tale record, oltre ai campi appena citati, deve essere impostato nel campo 4 (punto 1 del mod. 770/A) il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato. Nel caso in cui il conguaglio viene operato in ritardo, nel mese di luglio, indicare: C	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Saldo IRPEF per il 1994	
61	594-604	11	-imposta rimborsata punto 57 mod. 770/A	NU
62	605-615	11	-imposta versata punto 58 mod. 770/A	NU
63	616-626	11	- interessi IRPEF punto 59 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1995	
64	627-637	11	-imposta versata punto 60 mod. 770/A	NU
65	638-648	11	-interessi punto 61 mod. 770/A	NU
66	649-659	11	Soprattasse sul saldo IRPEF per il 1994 e sulla prima rata di acconto IRPEF per il 1995 punto 62 mod. 770/A	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1994	
67	660-670	11	-contributo a rimborso punto 63 mod. 770/A	NU
68	671-681	11	-contributo versato punto 64 mod. 770/A	NU
69	682-692	11	-interessi punto 65 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1995	
70	693-703	11	-contributo versato punto 66 mod. 770/A	NU
71	704-714	11	-interessi punto 67 mod. 770/A	NU
72	715-725	11	Soprattasse sul saldo C.S.S.N. per il 1994 e sulla prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1995 punto 68 mod. 770/A	NU
73	726-727	2	Segnalazione di dichiarazione mod.730/95 non liquidabile (tabella G delle istruzioni al Mod. 770); vale zero se la dichiarazione e' liquidabile o se il soggetto non e' assistito dalla amministrazione punto 69 mod. 770/A	NU
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
74	728-738	11	Codice fiscale	NU
75	739-798	60	Denominazione	AN
76	799-803	5	N.ro di iscrizione all' albo	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			dei C.A.A.F.	
77	804-937	134	Filler (va impostato a spazi)	AN
78	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
79	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "AQ" - MOD.770/A-1

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1994 IN CONSEGUENZA DELL' ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "AQ"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione	NU
3	14-18	5	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
			DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO ASSISTITO	
4	19-34	16	Codice fiscale del soggetto assistito: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune(o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero)	AN
11	111	1	Soggetto assistito nel 1994 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza della amministrazione; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.	NU
			DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE	
12	112-115	4	Periodo di riferimento (espresso nella forma MMAA) punto 8 mod. 770/A-1	NU
			Saldo IRPEF per il 1993	
13	116-126	11	- imposta rimborsata punto 9 mod. 770/A-1	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
14	127-137	11	- imposta versata punto 10 mod. 770/A-1	NU
15	138-148	11	- interessi punto 11 mod. 770/A-1	NU
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1994	
16	149-159	11	- imposta versata punto 12 mod. 770/A-1	NU
17	160-170	11	- interessi punto 13 mod. 770/A-1	NU
18	171-181	11	Soprattassa su IRPEF saldo 1993 e prima rata acconto 1994 punto 14 mod. 770/A-1	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1993	
19	182-192	11	- contributo a rimborso punto 15 mod. 770/A-1	NU
20	193-203	11	- contributo versato punto 16 mod. 770/A-1	NU
21	204-214	11	- interessi punto 17 mod. 770/A-1	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1994	
22	215-225	11	- contributo versato punto 18 mod. 770/A-1	NU
23	226-236	11	- interessi punto 19 mod. 770/A-1	NU
24	237-247	11	Soprattassa su C.S.S.N. saldo 1993 e prima rata acconto 1994 punto 20 mod. 770/A-1	NU
25	248	1	Conguagli non effettuati punto 21 mod. 770/A-1 nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per decesso; -D, per retribuzione insufficiente; -E, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -F, rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso in cui l'operazione descritta nel numero d'ordine esaurisca le operazioni di conguaglio, vale spazio	AN
26	249	1	Tipo conguaglio punto 22 mod. 770/A-1 puo' valere : -R, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 rettificativo	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4 rettificativo; -T, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4; -S, per conguaglio tardivo derivante da comunicazione mod.730-4 pervenuta entro i termini; -U, per conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga precedenti ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi	
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
27	250-260	11	Codice fiscale	NU
28	261-320	60	Denominazione	AN
29	321-325	5	N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
30	326-331	6	Data di ricezione del mod.730-5	NU
31	332-937	606	Filler (va impostato a spazi)	AN
32	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
33	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "OD" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "BB" - MOD 770/B

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "BB"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione	NU
3	14-18	5	Filler (va impostato a spazi)	AN
			DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE	
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se Stato estero)	AN
11	111-131	21	Comune di residenza	AN
12	132-133	2	Sigla della provincia di residenza	AN
13	134-168	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
14	169-174	6	Data inizio rapporto di lavoro punto 11 mod. 770/B	NU
15	175-180	6	Data cessazione rapporto di lavoro punto 12 mod. 770/B	NU
16	181-184	4	Periodo di commisurazione (nella forma AAMM) punto 13 mod. 770/B	NU
17	185-188	4	Periodo convenzionale (nella forma AAMM)	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 14 mod. 770/B	
			Tempo parziale	
18	189-190	2	-anni	NU
19	191-192	2	-mesi	NU
20	193-197	5	-percentuale punto 15 mod. 770/B	NU
21	198-208	11	Importo quota eccedente punto 16 mod. 770/B	NU
			T.F.R. o indennita' equipollenti corrisposti nel 1994	
22	209-210	2	-mese erogazione punto 17 mod. 770/B	NU
23	211	1	-titolo erogazione vale 'A' se anticipazione 'B' se saldo 'C' se acconto punto 18 mod. 770/B	AN
24	212-216	5	-percentuale di abbattimento punto 19 mod. 770/B	NU
25	217-227	11	-ammontare netto punto 20 mod. 770/B	NU
			Altre indennita' corrisposte nel 1994	
26	228-229	2	-mese erogazione punto 21 mod. 770/B	NU
27	230	1	-titolo erogazione vale 'A' se anticipazione 'B' se saldo 'C' se acconto punto 22 mod. 770/B	AN
28	231-241	11	-importo abbattimento punto 23 mod. 770/B	NU
29	242-252	11	-ammontare netto punto 24 mod. 770/B	NU
30	253-263	11	Contributi obbligatori a carico del lavoratore punto 25 mod. 770/B	NU
			Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1993	
31	264-274	11	-T.F.R. o indennita' equipollente punto 26 mod. 770/B	NU
32	275-285	11	-altre indennita' punto 27 mod. 770/B	NU
33	286-296	11	Totale indennita' punto 28 mod. 770/B	NU
34	297-307	11	Totale riduzioni punto 29 mod. 770/B	NU
35	308-318	11	T.F.R. o indennita' equipollente	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			per reddito di riferimento punto 30 mod. 770/B	
36	319-323	5	Aliquota punto 31 mod. 770/B	NU
			Art. 4, 3 commma L. 482/1985	
37	324-334	11	-retribuzione media biennio precedente punto 32 mod. 770/B	NU
38	335-339	5	-aliquota punto 33 mod. 770/B	NU
39	340-350	11	Imponibile T.F.R. punto 34 mod. 770/B	NU
40	351-361	11	Imponibile altre indennita' punto 35 mod. 770/B	NU
41	362-372	11	Imponibile dell' anno punto 36 mod. 770/B	NU
42	373-383	11	Totale reddito imponibile punto 37 mod. 770/B	NU
43	384-394	11	Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1993 punto 38 mod. 770/B	NU
44	395-405	11	Imposta dovuta punto 39 mod. 770/B	NU
45	406-416	11	Ritenute fiscali operate in eccedenza punto 40 mod. 770/B	NU
			ART. 2122 COD. CIV. (dati da indicare se il percipiente e' l'avente diritto o erede)	
46	417-421	5	-quota spettante (percentuale) punto 41 mod. 770/B	NU
47	422-432	11	-indennita' spettante punto 42 mod. 770/B	NU
48	433-443	11	Ritenute operate punto 43 mod. 770/B	NU
49	444-454	11	Imponibile C.S.S.N. punto 44 mod. 770/B	NU
50	455-470	16	Codice fiscale del lavoratore dipendente deceduto: deve essere riportato nel record relativo al percipiente avente diritto o erede	AN
51	471-937	467	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
52	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
53	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	

TIPO RECORD "CC" - MOD.770/C

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "CC"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione	NU
3	14-18	5	Filler (va impostato a spazi)	AN
			DATI ANAGRAFICI E CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente Se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se stato estero)	AN
11	111-131	21	Comune di residenza	AN
12	132-133	2	Sigla della provincia di residenza	AN
13	134-168	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
14	169-188	20	Causale	AN
15	189	1	C.T. vale 0 se non barrata vale 1 se barrata punto 12 mod. 770/C	NU
			Ammontare corrisposto	
16	190-200	11	-totale	NU
17	201-211	11	-somme non soggette a ritenuta	NU
18	212-222	11	-imponibile	NU
19	223-233	11	Ritenute operate	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
20	234-244	11	Netto corrisposto	NU
21	245-937	693	Filler (da impostare a spazi)	AN
22	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
23	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "DD" - MOD.770/D

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI CORRISPOSTI NELL' ANNO 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "DD"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell' amministrazione	NU
3	14-18	5	Filler (va impostato a spazi)	AN
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35	1	Tipo percipiente:	NU
			vale 1 se persona fisica	
			vale 2 se soggetto diverso da persona fisica	
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA	
			(Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
6	36-59	24	Cognome (per la donne quello da nubile)	AN
7	60-79	20	Nome	AN
8	80-87	8	Data di nascita	NU
9	88	1	Sesso (vale M o F)	AN
10	89-109	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
11	110-111	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se stato estero)	AN
12	112-132	21	Comune di residenza	AN
13	133-134	2	Sigla della provincia di residenza	AN
14	135-169	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
15	170	1	Casella I.C. vale : 0 per casella non barrata	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			1 per casella barrata punto 11 mod. 770/D	
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA	
			(Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
16	171-230	60	Denominazione	AN
17	231-251	21	Comune del domicilio fiscale	AN
18	252-253	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
19	254-288	35	Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico)	AN
			I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI	
20	289	1	Soggetto non residente	NU
			(vale : 0 per percipiente residente	
			1 per percipiente non residente)	
21	290-324	35	Stato estero di residenza (vale spazio se il percipiente e' residente)	AN
22	325-327	3	Codice stato estero (vale zero se il percipiente e' residente)	NU
23	328-347	20	Codice di identificazione fiscale estero (vale spazio se il percipiente e' residente)	AN
			DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
24	348-367	20	Causale	AN
			Ammontare corrisposto	
25	368-378	11	-totale	NU
26	379-389	11	-somme non soggette a ritenuta	NU
27	390-400	11	-imponibile	NU
			Ritenute operate	
28	401-405	5	-aliquota	NU
29	406-416	11	-importo	NU
30	417-427	11	Netto corrisposto	NU
31	428-937	510	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
32	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
33	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "DE" - MOD.770/D-1

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE PROVVIGIONI INERENTI A RAPPORTI DI COMMISSIONE, ECC., CORRISPOSTE NELL' ANNO 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "DE"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell' amministrazione	NU
3	14-18	5	Filler (va impostato a spazi)	AN
4	19	1	Titolo della ritenuta vale A per percipiente di somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto; B per percipiente di somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta; vale spazio altrimenti	AN
5	20-35	16	Codice fiscale del percipiente se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
6	36	1	Tipo percipiente : vale 1 se persona fisica vale 2 se soggetto diverso da persona fisica	NU
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
7	37-60	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
8	61-80	20	Nome	AN
9	81-88	8	Data di nascita	NU
10	89	1	Sesso (vale M o F)	AN
11	90-110	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
12	111-112	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se stato estero)	AN
13	113-133	21	Comune di residenza	AN
14	134-135	2	Sigla della provincia di residenza	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
15	136-170	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
16	171-230	60	Denominazione	AN
17	231-251	21	Comune del domicilio fiscale	AN
18	252-253	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
19	254-288	35	Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico)	AN
			I CAMPI SEGUENTI,RELATIVI AI DATI CONTABILI, DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI	
20	289-308	20	Causale	AN
			Ammontare corrisposto	
21	309-319	11	-totale	NU
			-somme non soggette a ritenuta	
22	320-330	11	-quota provvigioni	NU
23	331-341	11	-spese anticipate	NU
24	342-352	11	-imponibile	NU
			Ritenute operate	
25	353-357	5	-aliquota	NU
26	358-368	11	-importo	NU
27	369-379	11	Netto corrisposto	NU
28	380-937	558	Filler (vale sempre spazi)	AN
29	938	1	Campo1 fine (vale sempre 'A')	AN
30	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "EE" - MOD.770/E

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI CORRISPOSTI NELL' ANNO 1994	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "EE"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione	NU
3	14-18	5	Filler (va impostato a spazi)	AN
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35	1	Tipo percipiente vale 1 se persona fisica vale 2 se soggetto diverso da persona fisica	NU
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
6	36-59	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
7	60-79	20	Nome	AN
8	80-87	8	Data di nascita	NU
9	88	1	Sesso (vale M o F)	AN
10	89-109	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
11	110-111	2	Sigla della provincia di nascita ("EE" se stato estero)	AN
12	112-132	21	Comune di residenza	AN
13	133-134	2	Sigla della provincia di residenza	AN
14	135-169	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
15	170-229	60	Denominazione	AN
16	230-250	21	Comune del domicilio fiscale	AN
17	251-252	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
18	253-287	35	Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico)	AN
			I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI	
19	288-307	20	Causale	AN
20	308-318	11	Ammontare imponibile corrisposto	NU
			Ritenute operate	
21	319-323	5	-aliquota	NU
22	324-334	11	-importo	NU
23	335-345	11	Netto corrisposto	NU
24	346-356	11	Somme pagate non soggette a ritenuta	NU
25	357-937	581	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
26	938	1	Campo1 fine (vale sempre 'A')	AN
27	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "ZZ" -
RECORD DI CODA DEL VOLUME

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IL RECORD RIPORTA I DATI GLOBALI RELATIVI AL CONTENUTO DEL VOLUME	
1	1-2	2	Tipo record : impostato a "ZZ"	AN
2	3-7	5	Codice della fornitura : vale DEP95	AN
3	8	1	Tipo mittente, vale sempre zero	NU
4	9-11	3	Numero totale dei volumi che costituiscono la fornitura	NU
5	12-14	3	Progressivo volume nell'ambito dei volumi della fornitura	NU
6	15-25	11	Codice fiscale dell'amministrazione	NU
7	26-35	10	Numero amministrazioni contenute nell'intera fornitura: vale sempre 1	NU
8	36-45	10	Numero record di tipo "AB" contenuti nel volume: vale sempre 1	NU
9	46-55	10	Numero record di tipo "AP" contenuti nel volume	NU
10	56-65	10	Numero record di tipo "AQ" contenuti nel volume	NU
11	66-75	10	Numero record di tipo "BB" contenuti nel volume	NU
12	76-85	10	Numero record di tipo "CC" contenuti nel volume	NU
13	86-95	10	Numero record di tipo "DD" contenuti nel volume	NU
14	96-105	10	Numero record di tipo "DE" contenuti nel volume	NU
15	106-115	10	Numero record di tipo "EE" contenuti nel volume	NU
16	116-125	10	Numero totale dei record, diversi da "AA" e da "ZZ", contenuti nel volume	NU
17	126-937	812	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
18	938	1	Campol fine (vale sempre 'A')	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
19	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

ALLEGATO *B*

ALL' ANAGRAFE TRIBUTARIA
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
CENTRO INFORMATIVO - DIV. XIV
VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, C. 2, LETT. F) DELLA L. 413/91 E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI DALL' AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL 1994

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITA'

SEDE: COMUNE | PROV. | INDIRIZZO | C.A.P.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI:

NASTRI A CARTUCCIA | DISCHETTI | NASTRI A BOBINA

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730:

NASTRI A CARTUCCIA | DISCHETTI | NASTRI A BOBINA

NUMERO DICHIARAZIONI MOD. 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI

DATA ____________ FIRMA ____________________

ALLEGATO *C*

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

**BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI DALL' AMMINISTRAZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI**

ANNO DI IMPOSTA 1994

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

CODICE ATTIVITA'

SEDE COMUNE

PROV.

INDIRIZZO

C.A.P.

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE

NUMERO BUSTE

DATA ______________ FIRMA ______________

PER RICEVUTA

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
DI ROMA

DATA ______________ TIMBRO FIRMA ______________

98A6138

DECRETO 9 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Sarno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1761 del 18 maggio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sarno ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio, a causa dello stato di calamità naturale verificatosi dal 6 maggio al 13 maggio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Sarno dal 6 maggio al 13 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 luglio 1998

Il direttore regionale: REALE

98A6190

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 30 giugno 1998.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 30 giugno 1998, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Ritenuto che l'imprevisto protrarsi della situazione oggetto dell'adozione dei citati provvedimenti contingibili ed urgenti, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, in quanto potenzialmente in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, può determinare seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni sanitarie che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Considerato che il testo unificato dei disegni di legge presentati alla Camera dei deputati in materia di procreazione medicalmente assistita, elaborato dalla commissione XII Affari sociali della stessa Camera, è stato esaminato dalle commissioni II-V-XI nonché dalla commissione I Affari costituzionali;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 1998 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 31 dicembre 1998, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

Roma, 30 giugno 1998

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 10

98A6139

ORDINANZA 30 giugno 1998.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 relativa al divieto di pratiche di clonazione umana o animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata al 30 giugno 1998;

Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana o animale, dovuta alla non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare sperimentazioni e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni sanitarie che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Considerato che il testo unificato dei disegni di legge presentati alla Camera dei deputati in materia di procreazione medicalmente assistita, elaborato dalla commissione XII Affari sociali della stessa Camera che, tra l'altro, al capo VII prevede il divieto di clonazione umana, è stato esaminato dalle commissioni II-V-XI nonché dalla commissione I Affari costituzionali;

Considerato il crescente numero di Paesi firmatari del protocollo addizionale alla convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, recante interdizione della clonazione degli esseri umani - Consiglio d'Europa;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 1998 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata al 31 dicembre 1998.

Roma, 30 giugno 1998

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 9

98A6140

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 22 giugno 1998.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Tocai di S. Martino della Battaglia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 con il quale è stata modificata la denominazione di origine controllata «Tocai di S. Martino della Battaglia» in «S. Martino della Battaglia» ed è stato approvato il nuovo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela del vino a D.O.C. «S. Martino della Battaglia», intesa ad ottenere la integrazione della denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» in «S. Martino della Battaglia» o «S. Martino» e la modifica del disciplinare di produzione di detti vini, rispettivamente riconosciuta ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare predetto;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, sulla citata domanda di integrazione della denominazione di origine controllata con il quale si respinge la predetta domanda di integrazione della denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» in «S. Martino della Battaglia» o «S. Martino» con la motivazione che tale ultima dicitura, ove usata in alternativa alla esistente denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia», che si richiama alla omonima frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia), non consentirebbe al consumatore di detti vini l'individuazione della zona di provenienza delle uve atte a produrli, a causa dell'accertata esistenza di numerose frazioni, appartenenti a comuni ricadenti sul territorio nazionale, individuate con il predetto nome «S. Martino»;

Visti il parere favorevole del citato Comitato sulla predetta domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia», pubblicati nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti la composizione della base ampelografica, prevista dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«S. MARTINO DELLA BATTAGLIA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» è riservata ai vini bianco e liquoroso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» è riservata al vino ottenuto per almeno l'80% da uve provenienti, nell'ambito aziendale, dal vitigno «Tocai friulano».

Possono concorrere alla produzione del vino «S. Martino della Battaglia» per un massimo del 20% del totale anche uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona, con l'esclusione di vitigni aromatici.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato e Pozzolengo, in provincia di Brescia e di Peschiera, in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

partendo da quota 70 in prossimità del km 267 della strada statale n. 11, la linea di delimitazione segue la riva sud del lago di Garda fino ai «Cappuccini», ad ovest di Peschiera del Garda. Procede quindi verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per C. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est di C.na Gozzetto fino a giungere all'autostrada della Serenissima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sud-ovest sulla strada che passa sotto i Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale col quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino e fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza de «il Casino»; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Novo, C. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima, segue questa verso est fino a C. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliacco, Pigna, Moie, C.na Tese e a nord di Villa Arriga, giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267 della strada statale n. 11.

È inoltre da considerare zona di produzione del vino «S. Martino della Battaglia» il territorio compreso nei confini qui appresso indicati: partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione di est fino ad incontrare la strada statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l'abbandona per seguire la strada che andando verso sud, passa per Casetta e quindi passa sotto l'autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S. Cipriano. Passa in fianco a S. Cipriano sempre

seguendo la strada fino alla carrareccia che va in direzione di C.na Gerardi (quota 206), quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso C.na Gerardi fino ad intersecare la strada che da Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa strada fino in località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodenella. Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto Superiore a quota 163. Da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a C. Pulecra. Scende da C. Pulecra per il sentiero fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto M. Nuvolo e arriva a le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di sopra e da Malocco di sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l'autostrada la Serenissima in prossimità dell'ex Convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione di Lonato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari di buona esposizione su terreni di natura prevalentemente calcareo argillosa, misti a buona parte di scheletro e similari.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.000 calcolati sul sesto d'impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore rispettivamente a 11,5 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» e a 8,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» tipologia liquoroso.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 2%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol: quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» tipologia liquoroso devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol.

La regione Lombardia, d'intesa con la regione Veneto, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e l'ente di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e di Verona, nella regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, e comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» può essere utilizzata per designare il tipo liquoroso ottenuto mediante l'alcolizzazione del mosto di base, anche parzialmente fermentato. Per detta tipologia è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o impiego di mosti che siano oggetto di concentrazione.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per entrambe le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«S. Martino della Battaglia»:

colore: giallo citrino tendente al dorato con l'affinamento;
profumo: evoluto, intenso, caratteristico;
sapore: fresco, secco o rotondo, con retrogusto leggero di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«S. Martino della Battaglia» liquoroso:

colore: giallo tendente al dorato con l'affinamento;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: gradevolmente dolce, vellutato, armonico e generoso, con leggero retrogusto di mandorla, eventualmente con sapore di legno derivante dall'affinamento in botte;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol;
zuccheri residui non inferiori a 40,0 g/l;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente presso le camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» può essere immesso al consumo in contenitori di qualunque capacità. Qualora venga confezionato in recipienti da 0,375 a 3 litri, può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero. Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 per specifiche esigenze commerciali possono avere la chiusura a vite.

Il vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,0 e con tappo di sughero.

98A6116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.A.M.S. - Cooperativa italiana arte musica e spettacolo a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del Codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 giugno 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «C.I.A.M.S. - Cooperativa italiana arte musica e spettacolo a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.A.M.S. - Cooperativa italiana arte musica e spettacolo a r.l.», con sede in Cassino, costituita per rogito notaio dott. Labate Roberto in data 5 giugno 1993, repertorio n. 114339, registro imprese n. 4860 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1580/266690, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 15 giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A6115

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Trasferimento della sede legale e modificazioni allo statuto sociale della SIAT - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 896).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visti il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986 e il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1994, dai quali risulta che la SIAT - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della SIAT - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. tenutasi in data 4 giugno 1998, nel corso della quale è stato deliberato di modificare gli articoli 2 e 9 dello statuto sociale relativi rispettivamente alla sede e alla convocazione, presidenza, intervento e rappresentanza in assemblea;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995 che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della SIAT - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, con le modifiche apportate all'art. 2 - sede, con riguardo al trasferimento della sede sociale in Genova, via V Dicembre n. 3 ed all'art. 9 - Convocazione, presidenza, intervento e rappresentanza in assemblea, con particolare riferimento al recepimento delle disposizioni ex art. 11 del decreto legislativo n. 173/1997 relative al termine per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A6117

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Modificazioni allo statuto sociale della Swiss Life (Italia) S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 897).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 174 che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 aprile 1989 con cui la Swiss Life (Italia) S.p.a. con sede in Corso di Porta Romana n. 2, Milano è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Swiss Life (Italia) S.p.a. tenutasi in data 2 aprile 1998 nel corso della quale è stato deliberato di modificare gli articoli 10 e 21 dello statuto sociale;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 174/1995;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche statutarie;

Dispone:

È approvato lo statuto della Swiss Lite (Italia) S.p.a. con le modifiche apportate all'art. 10, relative alla possibilità di convocare l'assemblea anche in località diverse dalla sede sociale, purché in Italia o in Svizzera ed all'art. 21, relative alla possibilità di convocare il consiglio di amministrazione anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia o in Svizzera, di utilizzare per la convocazione del consiglio il telegrafo, il telex o il telefax, di svolgere le adunanze in teleconferenza o in videoconferenza e di redigere i verbali anche in lingua inglese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A6118

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Autorizzazione alla Sanpaolo Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa. (Provvedimento n. 902).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visti il decreto ministeriale del 22 dicembre 1986 ed il provvedimento ISVAP n. 399 del 19 novembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciati alla Sanpaolo Vita S.p.a. con sede in Milano, via Santa Margherita, 16;

Vista l'istanza presentata dalla Sanpaolo Vita S.p.a. in data 19 novembre 1997 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 25 maggio 1998, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Sanpaolo Vita S.p.a.;

Vista la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

La Sanpaolo Vita S.p.a., con sede in Milano, via Santa Margherita n. 16, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A6119

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 29 agosto 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 settembre 1997, con la quale il consiglio della facoltà di scienze ambientali ha proposto la modifica del vigente statuto con l'inclusione nell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in valutazione e controllo ambientale della disciplina «Lingua inglese (L18C)»;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 2079 del 5 agosto 1997,

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato nel senso che nell'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in valutazione e controllo ambientale è aggiunto, all'art. 4, dopo l'indicazione di tutte le aree, il seguente nuovo insegnamento comune alle aree stesse:

Lingua inglese (L18C).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 29 giugno 1998

Il rettore: BO

98A6120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Zapala (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Zapala (Argentina), è soppressa.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: DINI

98A6122

Rilascio di exequatur

In data 25 giugno 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.na Elsa Geraci, console onorario della Repubblica di Finlandia a Catania.

98A6123

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 giugno 1998:

De Felice Flavia, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di San Benedetto del Tronto, distretto notarile di Ascoli Piceno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza;

Stefani Danilo, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di San Benedetto del Tronto, distretto notarile di Ascoli Piceno, con l'anzidetta condizione;

Casarini Francesco, notaio residente nel comune di Novi di Modena, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Anzola dell'Emilia, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Bonoli Pietro, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Castenaso; distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Manfredi Gianfranco, notaio residente nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Cantù, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Mele Mario, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Cermenate, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Casnati Rodolfo, notaio residente nel comune di Lomazzo, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Girola Enrico, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Speranza Enrica, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Mariano Comense, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Panzeri Franco, notaio residente nel comune di Merate, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Olgiate Molgora, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bafunno Vincenzo, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Quarrata, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Benedetti Francesco, notaio residente nel comune di Paganica distretto notarile di L'Aquila (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Faraone Antonello, notaio residente nel comune di Sassa, distretto notarile di L'Aquila (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Magnante Trecco Federico, notaio residente nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

de Pascale Domenico, notaio residente nel comune di Fondo, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Caffarri Marco, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Carpi, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

D'Amore Giovanni, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Carpi, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Bergamini Antonella, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Castelnuovo Rangone, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

La Rocca Francesco, notaio residente nel comune di Marsala, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Fiorano Modenese, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Barbieri Valeria, notaio residente nel comune di Fanano, distretto notarile di Modena (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Maranello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Striano Francesco, notaio residente nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Soliera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bianchi Alessandro, notaio residente nel comune di Corteolona, distretto notarile di Pavia (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Pavia, con l'anzidetta condizione;

Borri Roberto, notaio residente nel comune di Vigevano, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia, con l'anzidetta condizione;

Di Giorgi Monica, notaio residente nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Pavia, con l'anzidetta condizione;

Santamaria Maria Luisa, notaio residente nel comune di Chignolo Po, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia, con l'anzidetta condizione;

Cellerino Luisa, notaio residente nel comune di Mortara, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Vigevano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sassano Antonella, notaio residente nel comune di Monteforte d'Alpone, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione;

D'Errico Angelo, notaio residente nel comune di Fauglia, distretto notarile di Pisa (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Ponsacco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Comi Nicola, notaio residente nel comune di Montebello Ionico, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

d'Avolio Giulia, notaio residente nel comune di Poggio Imperiale, distretto notarile di Lucera (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Scandiano, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Taddei Alessandro, notaio residente nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Cerveteri, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Di Benedetto Maurizio Giorgio, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Ciampino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Spicci Maria Cristina, notaio residente nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Ciampino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Greco Renato, notaio residente nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Colleferro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Monami Vincenzo, notaio residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Colleferro, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Casale Maria Cristina, notaio residente nel comune di Frosolone, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Fiumicino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Di Giovine Roberto, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Fiumicino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Perone Pacifico Elena, notaio residente nel comune di Offida, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Fiumicino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ciotola Antonietta, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Taddei Giuseppe, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Grottaferrata, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Colavincenzo Alessandra, notaio residente nel comune di Corniglio, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Bocca Loredana, notaio residente nel comune di Trasacco, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Palestrina, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Leofreddi Andrea, notaio residente nel comune di Macerata Feltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Giordano Ester, notaio residente nel comune di Mondolfo, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Marini Elisei Paride, notaio residente nel comune di Padova è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Pinardi Marco, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Riccardelli Nicola, notaio residente nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Pistolesi Bruna, notaio residente nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Velletri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Trapani Giuseppe, notaio residente nel comune di Paliano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Zagarolo, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Imme' Filippo, notaio residente nel comune di Floridia, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Messina Concetta, notaio residente nel comune di Canicattini Bagni, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Paolucci Luca, notaio residente nel comune di Mortegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Sona, distretto notarile di Verona, con l'anzidetta condizione;

Maddalena Ferdinando, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione;

Noto Gabriele, notaio residente nel comune di Minerbe, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione;

Saraceno Melchiorre, notaio residente nel comune di Isola della Scala, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione;

Grimaldi Sergio, notaio riammesso all'esercizio professionale, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Tuscania, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

98A6124

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla lotteria ad estrazione istantanea «Scarta e vinci»

Si comunica che ha avuto termine la lotteria ad estrazione istantanea «Scarta e vinci» - Decreto ministeriale 1° agosto 1997 - *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1997.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, per ottenerne il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nel retro dei biglietti della lotteria suddetta a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

98A6141

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione «La Stampa - Specchio dei tempi - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Torino.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1998 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto della fondazione «La Stampa - Specchio dei tempi - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Torino, deliberate dal consiglio di amministrazione del 23 gennaio 1998, numero di rep. 82456/12390, a rogito del notaio Ettore Morone.

98A6126

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «La Roccolana», in Roccaspinalveti.

Con decreto direttoriale 10 giugno 1998 il dott. Riccardo De Luca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «La Roccolana», con sede in Roccaspinalveti (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 2 aprile 1998, in sostituzione dell'avv. Giovanni Legnini, che ha rinunciato all'incarico.

98A6125

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla Italaquae S.p.a. alla produzione dell'acqua minerale «Ferrarelle»

Con decreto n. 5931 del 18 maggio 1998 del presidente della giunta regionale della Campania la Italaquae S.p.a., è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale «Ferrarelle», in comune di Riardo (Caserta), con l'integrazione della attuale miscela con l'acqua minerale sgorgante dalla captazione TW27.

98A6127

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'adozione del «Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave»

Per gli adempimenti previsti dall'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 6 maggio 1998, ha adottato il «Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave».

Il progetto sopracitato con i relativi elaborati sarà depositato per la visione e la consultazione, presso le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, presso le sedi delle province di Trento, Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino.

Gli uffici delle sopracitate amministrazioni nei quali potrà prendersi visione e consultazione del progetto sono i seguenti:

Regione del Veneto:

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

direzione difesa del suolo - Cannaregio n. 99, Venezia;

ufficio competente: servizio attività di programmazione e coordinamento unità bacino idrografico;

nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. M. Carraro, tel. 041/2792146;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

direzione regionale dell'ambiente, via Giulia n. 75/1, Trieste;

ufficio competente: servizio dell'idraulica;

nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Paolo Cartagine, direttore sostituto del servizio dell'idraulica;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12, lunedì e giovedì ore 15-17.

Provincia di Trento:

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

servizio azienda speciale di sistemazione montana;

ufficio competente: ufficio di zona 4, via Trener n. 3 - 38100 Trento;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Mario Cerato, tel. 0461/495828 - fax 495772;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 8,40-12,20 e 14,30-16,30.

Provincia di Belluno:

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

settore tutela ambiente (dirigente: arch. Paolo Centelleghe);

ufficio competente: servizio pesca e tutela delle acque;

nome del funzionario incaricato del procedimento: sig. Guglielmo Russino;

orario d'ufficio: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12.

Provincia di Treviso:

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

settore IV ecologia, ambiente, gestione del territorio, con sede a Treviso, via Manin n. 73;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Gian Paolo Bozzo (dirigente settore VI);

orario d'ufficio: martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13; mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Provincia di Venezia:

strutture delegate per il deposito dei documenti del piano stralcio:

settore ecologia, via della Rinascita n. 156 - 30175 Marghera;

nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Paolo Osti;

orario d'ufficio: lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.

Provincia di Pordenone:

struttura delegata per il deposito dei documenti del piano stralcio:

servizio pianificazione - progetti speciali della provincia di Pordenone;

ufficio competente: ufficio pianificazione;

nome del funzionario incaricato del procedimento: geom. Celeste Bortolin;

orario d'ufficio: mattina: dal lunedì al venerdì, ore 10-12; pomeriggio: martedì e giovedì ore 15-17.

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione:

ufficio competente: ufficio piani e programmi, Dorsoduro n. 3593 - 30123 Venezia;

nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Salvatore Di Girolamo;

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì, ore 10-12.

98A6128

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare L18A (lingua e letteratura inglese).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6129

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189